

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA  
CON VERSAMENTO MEDIANTE  
F23 PER L'IMPORTO DI € 32,00

## NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO E PRODUZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN REGIME DI "DE MINIMIS" SOTTO FORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI O DA EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI VERIFICATISI NELLA PRIMAVERA / ESTATE 2017 - ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI OPERANTI NEL CIRCONDARIO IMOLESE**

**N. 25 DEL 19 ottobre 2017**

Il Nuovo Circondario Imolese, con sede a Imola in Via Boccaccio n. 27, codice fiscale 90036770379, rappresentato da Claudia Dal Monte nata a Imola il 06/04/1961 in qualità di dirigente, domiciliata per la carica presso il Nuovo Circondario Imolese, la quale interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Nuovo Circondario Imolese,

Agrifidi Uno Emilia Romagna Soc. Coop. Con sede legale in Bologna - Via dell'Industria, 33 e sede amministrativa in Ravenna - Viale Randi, 43 - iscritta al Registro Imprese di Bologna n. REA 482845 e codice fiscale 01287200396, Albo Soc. Coop. N. A100826 - sezione a mutualità prevalente, rappresentata dal suo Presidente Dottor Tiziano Melandri, nato a Faenza (RA) il 16/09/1960 e ivi residente in Via Accarisi, 15 - Faenza (RA)

CONVENGONO

### **Art. 1**

Il Nuovo Circondario Imolese concederà ad Agrifidi Uno, per l'annata 2017, un contributo di € 33.200,00, *con riferimento ai danni cagionati da calamità naturali o da eventi atmosferici avversi verificatisi nella primavera/estate 2017*, al fine di consentire la concessione di finanziamenti atti a promuovere il ripristino di liquidità a fronte dei costi di ripristino sostenuti per i danni subiti dalle imprese agricole con sede nel Nuovo Circondario Imolese, in misura pari o superiore al 30% della PLV, in conseguenza degli eventi atmosferici relativi a: grandinate, siccità, brinate, nubifragi o trombe d'aria.

### **Art. 2**

Le risorse finanziarie vengono concesse ad Agrifidi Uno in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" di cui Reg. UE n.1408/2013.

### **Art. 3**

Lo stanziamento sarà destinato esclusivamente alla costituzione di un "fondo contributi in c/interessi" e/o di un "fondo di garanzia" da utilizzare sia per la riduzione del tasso di interesse e sia per la concessione di garanzia sui finanziamenti concessi alle imprese stesse.

Tali destinazioni oltre ad essere oggetto di apposite dichiarazioni del legale rappresentante, figureranno esplicitamente nei bilanci dei relativi esercizi del confidi.

#### **Art. 4**

Il finanziamento, garantito e agevolato attraverso Agrifidi Uno, è destinato alle finalità previste dall'art. 5 dello Statuto sociale.

Il finanziamento, debitamente motivato e documentato dalle imprese richiedenti, dovrà essere utilizzato dalle stesse, esclusivamente in ordine all'attività agricola, sia per necessità di esercizio, per le spese sostenute per il completamento del ciclo culturale fino alla vendita dei prodotti.

I contributi in c/interessi e/o il rilascio delle garanzie fideiussorie potranno essere concessi solo su presentazione della documentazione giustificativa stabilita da Agrifidi Uno.

A beneficiare del finanziamento garantito, previsto dalla presente convenzione, saranno esclusivamente le imprese agricole, con qualsiasi forma di conduzione, purché dedite alla coltivazione di fondi agricoli e attività connesse sulla base dell'art. 2135 codice civile, con sede operativa nel Nuovo Circondario Imolese e associate ad Agrifidi Uno. Le imprese richiedenti dovranno avere almeno un Foglio di mappa tra quelli inseriti nella delimitazione regionale degli eventi atmosferici, oppure dovranno redigere una dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà per auto-certificare il danno subito, anche se non rientrante nelle aree delimitate dalla Regione.

Il contributo in conto interessi verrà calcolato sull'importo effettivamente erogato dalla banca ed in forma attualizzata al momento dell'erogazione, utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione e che sono fissati periodicamente dalla commissione europea e su Internet al sito della UE stessa.

#### **Art. 5**

Le forme tecniche, le condizioni di erogazione e l'importo massimo dei singoli finanziamenti, vengono stabiliti attraverso convenzioni tra Agrifidi Uno e Istituti di Credito o altri Enti o Società finanziarie e dal regolamento di Agrifidi Uno.

#### **Art. 6**

E' di esclusiva competenza di Agrifidi Uno l'accertamento delle condizioni per l'ammissibilità dei finanziamenti, sia sotto il profilo dei requisiti, che della validità delle finalità indicate dalle imprese agricole richiedenti. Le delibere di Agrifidi Uno, circa l'ammissibilità o meno del credito, sono insindacabili.

#### **Art. 7**

Possono usufruire dell'aiuto "de minimis", secondo il Regolamento UE 1408/2013 sui prestiti a breve termine e sui prestiti a medio/lungo termine, le imprese attive nella produzione primaria di prodotti

agricoli che prevede che l'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una singola impresa non possa superare complessivamente i 15.000,00 euro nell'arco dei tre esercizi fiscali che rispettano i requisiti e le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

1. Siano condotte da un imprenditore agricolo, come definito dall'art.2135 del c.c.,
2. Esercitino attività agricola in forma prevalente,
3. Siano iscritte al registro delle Imprese Agricole della Camera di Commercio;
4. Siano iscritte all'anagrafe regionale con posizione validata;
5. Presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico in equilibrio;
6. Non abbiano procedure fallimentari in corso;
7. Non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di stato;
8. Siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e presentino prima dell'aiuto il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
9. Abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate da Enti Pubblici nell'ambito di applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
10. Sottoscrivano la dichiarazione sugli "aiuti de minimis" ricevuti nell'arco dei tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti);
11. Le cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione primaria e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell'aiuto.

L'importo dei finanziamenti ammissibili non può essere inferiore a € 6.000,00 né superiore a € 50.000,00 per i prestiti a medio termine (36 mesi, comprensivo di un eventuale periodo di pre-ammortamento di 12 mesi).

Il contributo per l'abbattimento del tasso di interesse sarà nella misura massima di 1,5 punti percentuali, l'abbattimento del tasso di interesse è limitato al primo anno di impegno.

#### **Art. 8**

Le domande dovranno essere inoltrate ad Agrifidi Uno e all'Istituto di Credito di riferimento, utilizzando la modulistica e gli allegati, a seconda della tipologia del prestito, predisposti da Agrifidi Uno e scaricabili dal sito internet " [www.agrifidi.it](http://www.agrifidi.it)".

Agrifidi Uno procederà a deliberare il proprio nulla-osta all'erogazione del prestito da parte della banca e ad accantonare il relativo contributo.

Saranno ritenute valide le domande presentate fino al 30/11/2017 e comunque fino ad esaurimento anticipato dei fondi.

Agrifidi Uno trasmetterà al Nuovo Circondario Imolese entro il 31/01/2018 la rendicontazione dei finanziamenti concessi al 31/12/2017, con l'elenco delle imprese socie di Agrifidi Uno, che hanno

beneficiario dei contributi e delle garanzie. La trasmissione dovrà avvenire via web all'indirizzo Pec: [circondario.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:circondario.imola@cert.provincia.bo.it)

**Art.9**

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2017.

**Art. 10**

Per quant'altro potesse occorrere ai fini dell'applicazione della presente convenzione, si fa richiamo allo Statuto di Agrifidi Uno e alla legislazione vigente.

**Art. 11**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione eventualmente dovute, sono ad esclusivo carico di Agrifidi Uno.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 ss.mm, e consta a video di 4 pagine.

Per Agrifidi Uno Emilia Romagna f.to il Presidente Tiziano Melandri

Per il Nuovo Circondario Imolese f.to il Dirigente Claudia Dal Monte